

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del 28 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulla politica regionale,

ordina:

Art. 1 Principio

Agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale possono essere concesse a imprese insediate nelle zone di applicazione definite dalla presente ordinanza.

Art. 2 Criteri

Una zona di applicazione è costituita da un gruppo di Comuni contigui che sono legati tra loro dalla struttura economica e dal mercato del lavoro e che soddisfano i seguenti criteri:

- a. esiste un bisogno particolare di adeguamento strutturale, segnatamente a causa di un'evoluzione della popolazione inferiore alla media nazionale, di un livello di reddito nettamente inferiore alla media nazionale e di una parte dell'attività industriale nettamente superiore a tale media;
- b. la disoccupazione media è nettamente superiore alla media nazionale;
- c. il numero degli impieghi ha segnato un'evoluzione nettamente più sfavorevole rispetto alla media nazionale; o
- d. chiari segnali mostrano che le condizioni di cui alle lettere b e c saranno adempiute a breve scadenza, in particolare che le prospettive di evoluzione dei principali settori economici e delle principali imprese sono sfavorevoli.

Art. 3 Determinazione delle zone di applicazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina le zone di applicazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 2 previa consultazione dei Cantoni.

² Le zone il cui reddito supera nettamente la media nazionale o che data la loro elevata centralità dispongono di un potenziale di sviluppo particolare non possono essere definite dal DFE zone d'applicazione.

RS 901.022

¹ RS 901.0

Art. 4 Condizioni per la concessione

¹ Un'agevolazione fiscale può essere concessa alle imprese industriali e alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione, situate in una zona di applicazione, per progetti che dimostrano un elevato grado d'innovazione, un grande valore aggiunto e che riguardano un mercato che si estende al di là della zona di applicazione.

² I progetti contemplati dal capoverso 1 devono rivestire un'importanza particolare per l'economia regionale e consentire all'impresa, ai suoi fornitori o ai suoi partner di:

- a. creare nuovi impieghi; o
- b. mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.

³ L'importanza particolare di un progetto per l'economia regionale è valutata segnatamente in base ai criteri seguenti:

- a. numero di nuovi impieghi creati nella zona di applicazione;
- b. volume degli investimenti pianificati nella zona di applicazione;
- c. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione;
- d. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto.

⁴ Se il richiedente è un'impresa di prestazione di servizi affine alla produzione e i suoi investimenti in Svizzera sono relativamente esigui, la Confederazione accorda agevolazioni fiscali unicamente se nella zona di applicazione sono creati almeno 20 impieghi.

⁵ L'agevolazione fiscale può essere concessa soltanto se la decisione cantonale definisce la durata e le modalità di rimborso di un'agevolazione fiscale indebitamente ottenuta. L'agevolazione fiscale è considerata come ottenuta indebitamente in particolare se l'impresa:

- a. non ha realizzato gli elementi chiave del piano aziendale definito preventivamente con il Cantone; o
- b. realizza un progetto che differisce considerevolmente dal piano aziendale iniziale.

Art. 5 Estensione dell'agevolazione fiscale

¹ L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per modalità, importanza e durata quella accordata dal Cantone.

² L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 ammonta al massimo al 50 per cento. Se il progetto riveste un'importanza particolare per l'economia regionale, la Confederazione può eccezionalmente concedere un'agevolazione fiscale di maggiore entità.

Art. 6 Restrizioni

L'agevolazione fiscale non è concessa per il trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro.

Art. 7 Domanda di agevolazione fiscale

La domanda di agevolazione fiscale della Confederazione deve essere presentata al Cantone interessato. Essa deve contenere un piano aziendale corredato da una valutazione svolta da una banca o da un perito indipendente.

Art. 8 Proposta del Cantone

¹ Se decide di concedere al richiedente un'agevolazione fiscale cantonale, il Cantone trasmette tutta la documentazione alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), allegando la sua decisione e la relativa proposta in merito all'agevolazione fiscale della Confederazione.

² Il Cantone:

- a. conferma alla SECO che la sua decisione concorda con le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
- b. fornisce le informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni di concessione di cui all'articolo 3; e
- c. si assicura che il piano aziendale di cui all'articolo 4 comprenda una stima della detrazione fiscale risultante dall'agevolazione richiesta.

Art. 9 Decisione del DFE

Il DFE può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordinare la concessione dell'agevolazione fiscale a condizioni e oneri intesi a garantire il buon funzionamento del progetto.

Art. 10 Sorveglianza

¹ La SECO sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri di cui agli articoli 4, 8 e 9. Il Cantone è tenuto a verificare che le condizioni per la concessione di cui all'articolo 4 siano rispettate, e in particolare che l'agevolazione fiscale non sia stata ottenuta indebitamente.

² Il Cantone comunica annualmente alla SECO l'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta.

³ Il Cantone fornisce alla SECO i dati relativi al numero di impieghi creati, agli investimenti realizzati e tutti gli altri dati considerati necessari alla valutazione degli effetti delle agevolazioni accordate.

² RS 642.14

Art. 11 Rapporto al Consiglio federale

Ogni quattro anni il DFE presenta al Consiglio federale un rapporto concernente la definizione delle zone d'applicazione.

Art. 12 Revoca

La revoca della decisione cantonale di agevolazione fiscale comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale.

Art. 13 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

¹ Durante i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere concesse agevolazioni fiscali anche nelle zone determinate dal diritto previgente.

² Il DFE riprende la lista delle zone del diritto previgente e adegua le zone nel Cantone di Vaud.

³ In tali zone l'agevolazione fiscale massima è del 50 per cento

⁴ Per le agevolazioni fiscali concesse a imprese in base al diritto previgente il DFE può modificare la decisione di concessione fino al 31 dicembre 2008, segnatamente per quanto concerne il domicilio dell'impresa. Per le agevolazioni fiscali concesse prima dello scadere del termine di cui al capoverso 1, la decisione può essere modificata fino al 31 dicembre 2011.

Art. 14 Disposizioni transitorie per le fideiussioni

¹ Le fideiussioni concesse in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995³ a favore delle zone di rilancio economico e decise prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza beneficiano delle misure transitorie di cui all'articolo 12 fino alla loro estinzione.

² Gli impegni sotto forma di fideiussione decisi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere prorogati per otto anni al massimo.

³ La revoca della decisione cantonale in merito a una fideiussione al regresso comporta in linea di massima una revoca analoga della decisione federale di concedere una fideiussione.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza d'esecuzione del 10 giugno 1996⁴ sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico è abrogata.

³ RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2129 4301

⁴ RU 1996 1922, 2000 187, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

